



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

Prot. **598454**
Roma, **29 NOV. 1999**

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO INTERNO, ASSICURAZIONI E SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU.PP.I.C.A. - DIV. VIII^a

 ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 3473 IC

e p. c.

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti 11100 - AOSTA

AL MINISTERO DELL' INTERNO
Gabinetto del Ministro ROMA

Alla D.G. Sviluppo produttivo e competitività- SEDE

AGLI UU.PP.DELL'INDUSTRIA,DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO LORO SEDI

ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della Cooperazione,
del commercio, dell'artig. e della pesca- 90100 - PALERMO

ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Pres. Giunta - Segr. Gen. -Servizio di Vigilanza sugli enti
P.zza dell'Unità d'Italia, 1b 34121 - TRIESTE

ALLA REGIONE TRENINO- ALTO ADIGE
Uf. Vigilanza Camere di commercio 38100 - TRENTO

ALLA REGIONE SARDEGNA
Ass.to dell'industria e del comm. 09100 CAGLIARI

ALL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG. E AGRICOLTURA
Piazza Sallustio, 21 00187 - ROMA

A INFOCAMERE - Sede di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE- ROMA

Oggetto : Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - art. 39 - Disposizioni
relative al lavoro autonomo degli stranieri.

Di seguito alle circolari n. 3452/C del 9 novembre 1998 e n. 3455/C del 18 novembre 1998 in tema di rilascio di nulla-osta a cittadini non comunitari per lo svolgimento di lavoro autonomo, si richiama l'attenzione di codeste Camere sulle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

In particolare l'art. 39, comma 3, del predetto decreto prevede che :
" Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.

Pertanto codeste Camere dovranno attrezzarsi per corrispondere alle predette richieste di attestazione anche procedendo, per le attività più frequenti sul territorio di competenza, a valutazione in via anticipata delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio di dette attività nell'ambito provinciale.


Sulla questione questo Ministero si è fatto garante, nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, di un pronto adeguamento alle nuove disposizioni da parte di codeste Camere di commercio.

Delle valutazioni in parola sarà data comunicazione alla scrivente Direzione, che rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Antonio Cinti)

Pag/extracom-bis/

2



Roma, 4 aprile 2000

Prot. 650838

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI
Servizio Centrale delle Camere di Commercio e UU.PP.I.C.A. - Div. VIII

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA -
Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti
11100 AOSTA

CIRCOLARE N. 3484 /C

OGGETTO : Decreto legislativo n.268/98, art 26 e D.P.R. n. 394/99, art. 39 - Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri extracomunitari.

e, p.c. :

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
ROMA

AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E
ARTIGIANATO
LORO SEDI

ALLA REGIONE SICILIANA -
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
90100 PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA-GIULIA- Presidenza della
Giunta - Segreteria Generale - Servizio di vigilanza sugli enti
34133 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE -
Ufficio di vigilanza Camere di commercio
38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato industria e
commercio
09100 CAGLIARI

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
Sedi di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62

Si fa riferimento alla circolare n. 3473/C del 29.11.99 concernente l'oggetto, a seguito della quale alcune Camere di commercio e Unioni regionali hanno chiesto indicazioni a questo Ministero sulla metodologia da adottare per l'individuazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 39, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Questo Ministero, sentiti i rappresentanti camerali dell'Uniocamere, ha convenuto sull'opportunità di indicare i criteri comuni che codeste Camere potranno seguire per la definizione dei parametri finanziari, di volta in volta a seconda della natura delle varie attività, sulla considerazione di tutti o parte dei seguenti elementi di costo connessi all'esercizio della specifica attività che si intende intraprendere in Italia:

- a) eventuali immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie)
- b) macchinari e impianti
- c) attrezzature
- d) costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte
- e) altre spese (ad es. contratti di fornitura, scorte)
- f) eventuali oneri per l'avviamento (tra questi ricadono anche gli oneri connessi alle spese di sostentamento per tutto il periodo necessario a che l'attività produca un idoneo reddito; le spese di sostentamento non dovranno essere considerate nel caso in cui l'interessato usufruisca di ospitalità gratuita).

Per quanto concerne la determinazione delle spese di sostentamento di cui alla lettera f) occorre far riferimento alla durata presunta del periodo di avviamento, sicchè, ad esempio, se si valuta che il tempo di avviamento per una data attività è di tre mesi, l'importo di cui alle spese in argomento è pari ad un/quarto del reddito annuo minimo previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n.286/98.

L'attestazione di parametri finanziari è in tutti i casi rilasciata dalla Camera di commercio competente per territorio, purché l'attività che si intende svolgere abbia il carattere di attività imprenditoriale e pertanto sia iscrivibile nel registro delle imprese. Tale attestazione è resa invece dai competenti ordini professionali per le attività soggette all'iscrizione negli ordini stessi.

L'attestazione riguarda l'astratta individuazione delle risorse necessarie e dovrà essere ricondotta all'espressione di un'unica somma, espressa in Lire o in Euro, della quale l'interessato dovrà risultare in possesso al momento del suo ingresso in Italia. Nell'attestazione in parola non sarà quindi necessario fornire elementi di dettaglio. Tali elementi costituiranno naturalmente fattori di valutazione e pertanto ne dovrà rimanere traccia nel relativo procedimento.

Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento alla necessità di definire il termine entro cui il procedimento deve concludersi; termine che dovrà essere il più breve possibile e comunque non superiore ai 30 giorni.

Si invitano pertanto codeste Camere a definire con apposito provvedimento, in via preventiva ed astratta, i parametri finanziari con riferimento alle attività più ricorrenti nonché a corrispondere alle richieste degli interessati, o loro procuratori, rilasciando le previste attestazioni relative ai parametri finanziari individuati di volta in volta, naturalmente sulla base della prassi che andrà consolidandosi e affinandosi nel tempo.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 nonché dal decreto legislativo n. 29/93, e successive loro modificazioni ed integrazioni, si comunica di ritenere che mentre compete alla Giunta camerale definire i parametri finanziari in via preventiva ed astratta, nell'ambito di un apposito provvedimento avente la natura di regolamento interno, compete invece al "responsabile" del procedimento definire la misura dei parametri stessi da ricondurre, come già precisato, all'espressione di

una unica somma espressa in lire o in euro a fronte delle specifiche richieste formulate dai singoli interessati.

E' appena il caso di precisare che il compito di codeste Camere non va oltre l'indicazione dei parametri e non contempla quindi la verifica dell'effettivo possesso delle relative risorse economiche da parte del cittadino straniero alla quale provvederà il Ministero degli Esteri d'accordo con il Ministero degli Interni.

Per quanto attiene invece alla dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. 394 si rammenta che tale dichiarazione è resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio di attività, ovvero dagli Enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali. Pertanto la competenza di codeste Camere è limitata alle attività per le quali gli uffici camerale sono tenuti all'accertamento di determinati requisiti per l'esercizio dell'attività.

Per esempio, il cittadino straniero che intende svolgere un'attività che concerne la somministrazione di alimenti e bevande si rivolgerà alla Camera di commercio per l'iscrizione al REC e al Comune interessato per l'autorizzazione; nel caso invece di attività di commercio all'ingrosso il cittadino straniero si rivolgerà soltanto alla Camera di commercio per l'iscrizione al Registro delle imprese e nel caso di attività per il commercio al minuto in sede fissa, del cui avvio è necessario presentare una previa comunicazione al Comune, soltanto al Comune stesso.

Per tutte le attività "libere" per le quali cioè non sono previste abilitazioni, licenze, autorizzazioni o denunce di inizio di attività, codeste Camere dovranno comunque specificare tale circostanza, analogamente a quanto già operato per la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari disposta con D.P.C.M. 16.10.98, art. 4 (vds. circolare 3452/C e circolare 3455/C).

Nel trasmettere stralcio relativo al "visto per lavoro autonomo" del testo del decreto in materia di visti di ingresso previsto dall'art. 5 comma 3 del D.P.R. 394/99, il cui iter procedurale è in corso di definizione, si precisa, inoltre, quanto segue:

1) in caso di possesso di "titolo" di subentro in un'attività già avviata codeste Camere, in luogo della indicazione dei parametri finanziari, potranno rilasciare specifica attestazione in merito alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata.

2) L'attestazione dei parametri finanziari non è dovuta nel caso di un soggetto già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro dipendente o che comunque consenta l'esercizio di attività lavorativa (per es. permesso di soggiorno per motivi familiari), contrariamente a quanto disposto dall'art. 39, comma 7, nel caso di possesso di "regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa..." che invece richiede per l'esercizio di lavoro autonomo il rilascio dell'attestazione dei parametri.

3) L'attestazione dei parametri finanziari non è inoltre dovuta nel caso di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

4) L'attestazione dei parametri finanziari non è dovuta anche nel caso in cui il lavoro autonomo che si intende esercitare consista nella collaborazione ad imprese iscritte nel registro delle imprese e già attive in Italia da parte di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d'opera di società o cooperative.

Riguardo a questi ultimi due punti (3 e 4), si rinvia a quanto rappresentato nel punto 2) dell'allegato stralcio di decreto rispettivamente per le attività autonome che non trovano riscontro in iscrizioni ecc... e per le attività svolte in qualità di socio e/o amministratore.

Per maggiori dettagli sulla procedura e la documentazione occorrente per il rilascio delle diverse tipologie di visto si rimanda al citato emanando decreto in materia di visti d'ingresso ed al connesso "Vademecum" in corso di diffusione.

Questo Ministero ha partecipato attivamente, d'intesa con l'Unione italiana delle Camere di commercio, alla stesura delle varie disposizioni soprarichiamate per la parte di diretto coinvolgimento di codeste camere, assumendo l'impegno, sempre d'intesa con l'Unioncamere, di adoperarsi per il migliore espletamento dei propri compiti da parte di codeste Camere medesime.

In relazione a quanto precede, si invitano codeste Camere, fino a nuova diversa indicazione, a voler trasmettere a questo Ministero - Direzione Generale del Commercio, Assicurazioni e Servizi - Servizio Centrale delle Camere di Commercio - Div.VIII - c/o Rag. Marchini (telef. 06/42136233; n. fax 06/483691) - una copia delle attestazioni già rilasciate, nonché di quelle che verranno rilasciate.

La presente circolare è pubblicata nel sito internet di questo Ministero alla pagina: www.minindustria.it/dgcas/Commercio/Servizio_Centrale_CCIA.htm.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Antonio Cinti)

3^a MINUTA

Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
 Servizio Centrale delle Camere di Commercio - Ufficio B4

Prot. 515321

Roma,

9 DIC. 2002

C.C.I.A.A. - BIELLA Art. 1004 x 11-10 10 DIC. 2002

Alla Commissione provinciale
 per l'artigianato
 13900 BIELLA

Rif. Vs. messaggio fax
 del 29 novembre 2002
 (515025.02)

OGGETTO: Validità del permesso di soggiorno per asilo politico ai fini dell'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane - Richiesta parere.

Si fa riferimento alla nota citata in epigrafe (della quale, per comodità, si unisce copia) con la quale codesta Commissione provinciale ha chiesto il parere di questo Ministero in merito alla validità del permesso di soggiorno per asilo politico ai fini dell'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane.

A questo proposito, si richiama quanto previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722), ed in particolare l'art. 18 della stessa, in base al quale, ai fini dello svolgimento di lavoro autonomo, il rifugiato regolarmente residente gode di un trattamento non meno favorevole di quello riservato, nelle medesime circostanze, agli stranieri regolarmente residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dr. Mario Spigarelli)

M. Spigarelli

09/01/2003 15:24 011-5716564
20/12 '02 16:59 0642136238
13/12 '02 10:11 FAX +39 06 36018542

UFF. PROTOCOLLO
MAP Dircommercio --- CCIA TO
MAE CENTRO VISTI

PAG 03/04
001 007
001



Ministero degli Affari Esteri
D.G.I.E.P.M. Uff. VI - Centro Visti

Codice Minente: 306/ 29024

13 DIC. 2002

(data e numero di protocollo)

Partizione: KK10/23

Oggetto: Art. 39 del DPR 394/1999. Visti d'ingresso per lavoro autonomo.

Rif.to: Nota di codesto Ministero n. 513927 dell'8 novembre u.s.

NOTA FAX indirizzata a:

MINISTERO DEL COMMERCIO
13 DIC. 2002
PAG. N° 515613

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Diraz. Gen. Commercio, Assicurazioni e Servizi
Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B-4
ROMA - fax n. 06.42136238

In relazione a quanto richiesto con la Nota in riferimento, si informa che è attualmente in fase di stesura il nuovo Regolamento d'Attuazione della legge 189/2002, a seguito del quale sarà di conseguenza emanato il nuovo Decreto Interministeriale in materia di visti d'ingresso, in sostituzione del D.L. del 12.7.2000.

Ciò premesso, si osserva che la normativa attualmente in vigore non contempla la possibilità - per il cittadino straniero - di esercitare un'attività di lavoro autonomo in qualità di collaboratore, socio prestatore d'opera di società, di cooperative, ovvero soggetto che rivesta carica sociale, se non nell'ambito di società, cooperative, o imprese già attive. Per tale ragione, tra i requisiti e le condizioni previsti per il rilascio del relativo visto d'ingresso per lavoro autonomo, figura anche l'esibizione, da parte dell'impresa, di copia dell'ultimo bilancio depositato (e dunque relativo al precedente esercizio finanziario).

Tale vincolo è stato espressamente previsto - in sede di stesura del D.L. 12.7.2000, presso codesto Dicastero - proprio al fine di limitare la possibilità di impiegare personale straniero in qualità di lavoratore autonomo, soltanto per le imprese già operanti, e dunque non di nuova costituzione.

- 2 -


Circa invece il rilascio delle Attestazioni sui parametri di riferimento da parte delle Camere di Commercio, queste riguardano esclusivamente quelle attività ancora da intraprendere (e non quindi già in attività).

Più dettagliatamente, dunque:

- per l'esercizio di attività ancora da intraprendere (di cui al comma 3 dell'art. 39 del DPR. 394/1999) è richiesto il rilascio dell'Attestazione relativa all'astratta individuazione dei parametri di riferimento, rilasciata dalla competente Camera di Commercio:

- per lo svolgimento di attività autonome che non prevedano iscrizioni nel registro delle imprese, in albi ed elenchi, né il rilascio di licenze od autorizzazioni, né la presentazione di denunce di inizio attività (ad esempio, nel caso di collaboratori coordinati e continuativi, consulenti, soci e/o amministratori in società a cooperative, ecc., di cui alla Nota di codesto Dicastero) è richiesta l'esibizione - tra l'altro - di copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese (o dell'ultima dichiarazione dei redditi nel caso di società di persone o di impresa individuale).

Considerato quanto sopra esposto, si conferma che ad avviso dello scrivente Centro Visti non si ravvisano le condizioni per la concessione di alcuna Autorizzazione da parte della Camera di Commercio di Udine per i casi in questione, né del relativo Nulla Osta da parte della Questura e del corrispondente visto d'ingresso.



Il Capo dell'Ufficio
Cons. d'Amib. Francesco FRANSONI